

Testo delle Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco.

Bruxelles, 16 dicembre 2013

1. Il Consiglio accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino, dal titolo "Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno"¹, presentata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulle relazioni dell'UE con detti tre paesi². Il Consiglio prende debitamente atto delle conclusioni e delle raccomandazioni che figurano nella relazione in questione.
2. Il Consiglio ribadisce che una più stretta associazione di Andorra, Monaco e San Marino con l'UE è anche nell'interesse dell'UE stessa. Essa dovrebbe contribuire a colmare le lacune e a risolvere le incongruenze nelle relazioni che sono attualmente frammentate e divergono da un paese all'altro³. Inoltre, la partecipazione rafforzata dei tre paesi al mercato interno potrebbe avere un impatto economico positivo, benché limitato, sull'UE, in particolare per quanto riguarda l'occupazione nelle regioni vicine e le attività economiche transfrontaliere.
3. Per quanto riguarda le relazioni future, il Consiglio afferma, sulla base delle analisi e delle raccomandazioni che figurano nella summenzionata relazione della Commissione, che la negoziazione di tali accordi di associazione è considerata l'opzione più praticabile al fine di rafforzare le relazioni dell'UE con Andorra, Monaco e San Marino. Il campo di applicazione e il contenuto di tali accordi dovrebbero rispettare i requisiti dell'UE, tenendo al contempo in considerazione la situazione particolare di ciascuno dei tre paesi, conformemente alla dichiarazione relativa all'articolo 8 del TUE.
4. L'accordo, o gli accordi, da negoziare dovrebbero basarsi su valori condivisi e sull'impegno a tenervi fede, con particolare riferimento all'articolo 2 del TUE; dovrebbero inoltre comprendere disposizioni istituzionali generali relative all'adeguamento dinamico degli accordi all'evoluzione dell'acquis dell'UE, così come meccanismi di risoluzione delle controversie, di sorveglianza indipendente e di esecuzione delle decisioni giudiziarie, al fine di garantire la certezza del diritto nonché l'omogeneità e il corretto funzionamento del mercato interno.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio invita la Commissione e l'alto rappresentante (a seconda dei casi) a presentare al Consiglio, entro la fine di aprile 2014, una raccomandazione per l'avvio di negoziati per uno, o più, accordi di associazione con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.

¹Doc. 16074/13.

²Doc. 17783/12.

³Cfr. la relazione della presidenza sulle relazioni dell'UE con Andorra, Monaco e San Marino, adottata dal Consiglio il 21 giugno 2011 (doc. 11466/11), e la comunicazione della Commissione sulle relazioni dell'UE con detti tre paesi di dicembre 2012 (doc. 16625/1/12 REV 1 + ADD 1).